

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

Amministrazione Straordinaria Aimeri Ambiente S.r.l. in A.S.

AS R.G. n. 2/2021

G.D. Dott. Francesco Pipicelli

ISTANZA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE EX ART. 98,

COMMA 5, L. FALL. DELLO STATO PASSIVO ESECUTIVO

Il.mo Sig. Giudice delegato,

I sottoscritti Prof. Francesco Perrini, Dott. Laura Briganti, Dott. Luca Minetto nella loro qualità di
Commissari Straordinari di Aimeri Ambiente S.r.l. in A.S. (“**Aimeriambiente**”)

PREMESSO

- che in data 17.01.2024, all'esito dell'udienza fissata per la verifica delle domande di credito tempestive, è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo;
- che lo stesso è stato comunicato ai creditori con mail pec in data 23-29/01/2024;

COMUNICANO

che sono pervenute due richieste di correzione errore materiale.

1.) Agenzia Entrate-Riscossione (cronologico n. 54),

Il credito di **Agenzia Entrate-Riscossione** è stato ammesso come indicato:

.....l'ammissione per euro 300,00 con esclusione del privilegio richiesto ex artt. 2772 e 2749 c.c. n. 4 art. 2780 c.c. in quanto trattasi di privilegio speciale per il quale il creditore non ha specificato il bene su cui lo stesso insiste, nella classe Prededuzioni ; l'ammissione per euro 747,33 , nella classe Prededuzioni, con esclusione del privilegio richiesto ex artt. 2772 e/o 2758 c.c. e n.4 2780 e/o n.7 2778 c.c. in quanto trattasi di privilegio speciale per il quale il creditore non ha specificato il bene su cui lo stesso insiste; l'ammissione per euro 65,00 , nella classe Prededuzioni, con esclusione del privilegio richiesto ex artt. 2758 c.c. n. 7 art. 2778 c.c. in quanto trattasi di privilegio speciale per il quale il creditore non ha specificato il bene su cui lo stesso insiste ; l'ammissione per euro 18.000,00 , nella classe Prededuzioni, con esclusione del privilegio richiesto ex artt. 2758 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.



*in quanto trattasi di privilegio speciale per il quale il creditore non ha specificato il bene su cui lo stesso insiste; l'ammissione per euro 1.556,47 , nella classe Prededuzioni, con esclusione del privilegio richiesto ex artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c. in quanto trattasi di privilegio speciale per il quale il creditore non ha specificato il bene su cui lo stesso insiste; l'ammissione **per euro 6.753,33** nella categoria **privilegiati generali di grado 18** per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; l'ammissione **per euro 28.814,00** nella categoria **privilegiati generali di grado 20** per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.; l'ammissione per euro 1.034,30 , nella classe Prededuzioni, con esclusione del privilegio richiesto in quanto non spettante; l'ammissione per euro 9.332,01 nella classe Prededuzioni.*

Inoltre, il Giudice Delegato dispone l'esclusione per complessivi Euro 798,03, di cui:

- euro 90,86 a titolo di aggio coattivo, in quanto le relative cartelle di pagamento non risultano essere state notificate;*
- euro 17,64 a titolo di diritti di notifica, in quanto le relative cartelle di pagamento non risultano essere state notificate;*
- euro 69,77 a titolo di spese tabellari, in quanto le relative cartelle di pagamento non risultano essere state notificate;*
- euro 619,76 a titolo di spese di insinuazione, in quanto ai fini dell'insinuazione al passivo non è richiesto il patrocinio legale;*
- in data 09/02/2024 il creditore ha segnalato la presenza di un errore materiale, ritenendo che il provvedimento finale del Giudice non rispetti la proposta dei Commissari, riformulata in udienza alla luce delle osservazioni inviate, rilevando la mancanza del riconoscimento della prededuzione agli importi indicati ai gradi 18° e 19°, ritenendo appunto un mero errore materiale in quanto mancante la motivazione circa il mancato riconoscimento della prededuzione;
- dai riscontri effettuati dagli scriventi Commissari risulta:
 - la predisposizione del primo progetto comunicato al creditore in data 27/05/2022, in cui era stata esclusa la prededuzione:
 - che le osservazioni pervenute sul progetto, proprio a sostegno della prededuzione, sono state recepite nel Progetto riproposto in data 10/07/2023, in quanto c'era stato un rinvio di udienza di verifica, con ri-fissazione dei termini per il Progetto;
 - che nessuna osservazione è pervenuta su tale progetto, rivisto anche da noi Commissari alla luce del parere ottenuto circa la prededuzione;
- che quindi il credito di cui ai gradi 18 e 19 era stato proposto con la prededuzione;



2.) KStudio Associato consulenza legale e tributaria (Studio) (cronologico n. 00529)

Il credito di **KStudio Associato consulenza legale e tributaria**, è stato ammesso come indicato:

.....*l'ammissione dell'intero importo per euro 229.118,78 in via **Chirografia**. Nello specifico:*

- *per **Euro 193.927,48 al privilegio** ex art. 2751 bis n. 2 cc essendo stata sottoscritta la lettera di incarico dai professionisti TRONCON e QUAIOTTI ed essendovi la riferibilità professionale a tali due professionisti in maniera individuale e personale che hanno poi svolto in concreto l'attività, per sorte capitale comprensiva di interessi in via chirografia (in ogni caso, ai sensi dell'art. 2749 c.c. il privilegio si estenderebbe soltanto agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data della procedura e per l'anno precedente);*
- *per euro 5.236,80 a titolo di CPA, per cui non spetterebbe in ogni caso il privilegio essendo i compensi maturati antecedentemente all'1.1.2018 (Cass., 2 marzo 2022, n. 6906; Trib. Padova, 2 gennaio 2019);*
- *per euro 29.954,50 a titolo di Iva in via chirografia, per cui non spetterebbe in ogni caso il privilegio essendo i compensi maturati antecedentemente all'1.1.2018 (Cass., 2 marzo 2022, n. 6906; Trib. Padova, 2 gennaio 2019).*
- in data 16/02/2024 il creditore ha segnalato la presenza di alcuni errori materiali nel provvedimento, sia relativamente alle parole..... *in via **Chirografia*** ... che andrebbero omesse in quel punto, in quanto l'importo ammesso comprende sia importi in privilegio che in chirografo, sia per quanto riguarda l'importo ammesso in privilegio, per la parte relativa agli interessi, euro 63.007,48, in quanto superiori al conteggio che emerge applicando la disposizione del provvedimento..... *soltanto agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data della procedura e per l'anno precedente*... per cui solo euro 20.975,88 godono di tale privilegio, il resto, euro 42.031,60 andrebbero invece al chirografo;
- dai riscontri effettuati dagli scriventi Commissari risultano fondate le richieste che vanno anche a migliorare il passivo, e quindi il provvedimento della S.V. dovrebbe essere modificato;

TUTTO CIO PREMESSO

i sottoscritti Commissari Straordinari

CHIEDONO

1. la correzione dell'errore materiale dello stato passivo reso esecutivo in data 17.01.2024, del **Cron n. 00054 Agenzia Entrate-Riscossione**, limitatamente alle due voci in privilegio, andando ad ammettere e ad indicare;



l'importo di euro 6.753,33 in **PREDEDUZIONE**, nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.;

l'importo di euro 28.814,00 in **PREDEDUZIONE** nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.;

fermo il resto del provvedimento.

2. la correzione dell'errore materiale dello stato passivo reso esecutivo in data 17.01.2024, del **Cron n. 00529 KStudio Associato consulenza legale e tributaria**, andando ad ammettere come indicato:

.....l'ammissione dell'intero importo per euro 229.118,78. Nello specifico:

- per Euro 151.895,88 al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc essendo stata sottoscritta la lettera di incarico dai professionisti TRONCON e QUAIOTTI ed essendovi la riferibilità professionale a tali due professionisti in maniera individuale e personale che hanno poi svolto in concreto l'attività, per sorte capitale comprensiva di interessi ricalcolati ai sensi dell'art. 2749 c.c., con privilegio che si estende soltanto agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data della procedura e per l'anno precedente);

- per euro 5.236,80 a titolo di CPA, per cui non spetterebbe in ogni caso il privilegio essendo i compensi maturati antecedentemente all'1.1.2018 (Cass., 2 marzo 2022, n. 6906; Trib. Padova, 2 gennaio 2019);

- per euro 29.954,50 a titolo di Iva in via chirografaria, per cui non spetterebbe in ogni caso il privilegio essendo i compensi maturati antecedentemente all'1.1.2018 (Cass., 2 marzo 2022, n. 6906; Trib. Padova, 2 gennaio 2019);

- per euro 42.031,60 a titolo di interessi sul capitale maturati antecedentemente all'anno in corso e all'anno precedente, ai sensi dell'art. 2749 c.c.

Con osservanza.

Milano, 17febbraio 2024

Aimeri Ambiente srl in A.S.

I Commissari Straordinari

Prof. Francesco Perrini

Dott.ssa Luca Minetto

Dott.ssa Laura Briganti

